



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRESIDENZA

Decreto n. 101

Benevento, 25/10/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che

- in data 25.10.2021 è stato sottoscritto presso questo Tribunale un protocollo d'intesa sulla "*regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.*" tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- il suddetto protocollo si propone di definire e regolamentare le spese straordinarie per i figli nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio al fine di ridurre, quanto più possibile il contenzioso tra i genitori;

DECRETA

L'adozione del predetto protocollo.

Si comunichi: al Presidente della Corte di Appello di Napoli, ai Magistrati, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, ed ai Direttori delle Cancellerie. Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Benevento.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Marilisa Rinaldi

Il Tribunale di Benevento, in persona del Presidente, dr.ssa Marilisa Rinaldi e il Presidente della Prima Sezione Civile, dr. Ennio Ricci

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, in persona della Presidente Avv. Stefania Pavone e della Coordinatrice della Commissione Famiglia, Persone e Minori Avv. Assunta Ventorino

approvano e sottoscrivono il seguente

Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.


Premessa

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.

Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. Inoltre, lo stesso persegue l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.

Al solo fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del menage familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell'art. 337 ter c.c.



Le spese ordinarie sono incluse nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (o meglio extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, perché afferenti ad esigenze saltuarie ed episodiche nonché ad eventi eccezionali che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. 337 ter c.c .

Nell'ambito delle spese straordinarie (o meglio extra assegno), vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che, invece, devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento cd. superesclusivo, vale a dire in quei casi in cui il Giudice avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c., di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per la prole.

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni che di seguito si specificano:

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

The block contains four handwritten marks: a large, stylized signature on the left, followed by the initials 'RM', a small 'w' or 'u' mark, and a vertical signature on the far right.

Nell'ambito delle spese straordinarie si ritiene opportuno effettuare la seguente distinzione:


Spese extra assegno obbligatorie, che non necessitano del preventivo accordo:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1. Scolastiche:** iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni private; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione (di più giorni) organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- 2. Spese di natura ludica o parascolastica:** corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- 3. Spese sportive:** attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- 4. Spese medico sanitarie:** spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the letters 'All', and other initials.

5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Il rimborso al genitore anticipatario

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Deducibilità fiscale


La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Benevento, 25 OTT. 2021


Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Marilisa Rinaldi




Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dr. Ennio Ricci



La Presidente del COA

Avv. Stefania Pavone



La Coordinatrice della Commissione Famiglia, Persone e Minori

Avv. Assunta Ventorino

